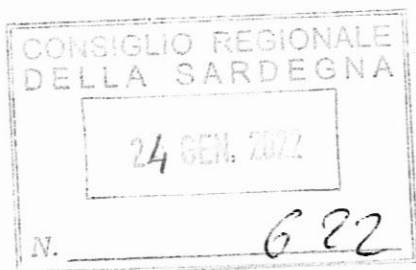


**CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA****XVI LEGISLATURA****AL SERVIZIO COMMISSIONI****SEDE****Il Documento**di iniziativa della **Giunta Regionale****161**

concernente:

“Indicazioni operative per l’attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 della legge regionale 6 marzo 2020 n. 6, recante “Norme in materia di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali”. Approvazione preliminare.”

è assegnato, per l’espressione del parere, alla **Sesta** Commissione permanente.

**IL PRESIDENTE**
Michele Pais



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Presidente

- > Al Presidente del Consiglio Regionale
- > e p.c. All'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

Oggetto: Indicazioni operative per l'attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 della legge regionale 6 marzo 2020 n. 6, recante " Norme in materia di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali". Approvazione preliminare.

Si trasmette in allegato, per l'esame della competente Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 6, della legge regionale 6 marzo 2020, n. 6, la deliberazione n. 2/17, relativa all'argomento in oggetto, adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 20 gennaio 2022.

Il Presidente
Christian Solinas

Dir. Gen. Presidenza

S. Curto

Resp. Segreteria di Giunta

L. Veramessa

CRS/A/2022/622 - 24/1/2022



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Presenze seduta Giunta Regionale del 20 gennaio 2022

Presiede: in assenza del Presidente Christian Solinas, il Vicepresidente Alessandra Zedda

Sono presenti gli assessori:

Affari generali, personale e riforma della regione	Valeria Satta
Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio	Giuseppe Fasolino
Enti locali, finanze ed urbanistica	Quirico Sanna
Difesa dell'ambiente	Gianni Lampis
Agricoltura e riforma agro-pastorale	Gabriella Murgia
Turismo, artigianato e commercio	Giovanni Chessa
Lavori pubblici	Aldo Salaris
Industria	Anita Pili
Lavoro, formazione Professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Alessandra Zedda
Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Andrea Mario Biancareddu
Igiene e sanità e assistenza sociale	Mario Nieddu
Trasporti	Giorgio Todde
Assiste il Direttore Generale	Silvia Curto
Segreteria della Giunta	Loredana Veramessa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Partecipano in videoconferenza:

Il Vicepresidente Alessandra Zedda

L'Assessore Quirico Sanna

L'Assessore Andrea Mario Biancareddu

L'Assessore Anita Pili

L'Assessore Giorgio Todde

L'Assessore Aldo Salaris

L'Assessore Valeria Satta

L'Assessore Mario Nieddu

L'Assessore Giovanni Chessa

L'Assessore Gianni Lampis

Il Direttore della Presidenza Silvia Curto

Segreteria della Giunta Loredana Veramessa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 2/17 DEL 20.01.2022

Oggetto: **Indicazioni operative per l'attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 della legge regionale 6 marzo 2020 n. 6, recante " Norme in materia di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali". Approvazione preliminare.**

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale richiama la legge regionale 6 marzo 2020, n. 6 "Norme in materia di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali", come modificata dalla legge regionale 3 luglio 2020, n. 19 "Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2020 in materia di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali", la quale disciplina l'assegnazione dei contratti aggiuntivi regionali per la formazione specialistica medica.

L'Assessore rammenta, altresì, che la medesima L.R. n. 6/2020 ha previsto che la previgente L.R. n. 5/1992 continui ad applicarsi ai contratti regionali stipulati prima dell'entrata in vigore della nuova norma fino al completamento dei relativi percorsi formativi, e alle borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione di area sanitaria rivolte ai non medici (veterinari, psicologi, farmacisti, biologi, chimici, fisici etc.).

Attraverso tali norme la Regione Sardegna garantisce ai professionisti sanitari l'accesso ad adeguati percorsi di formazione, di didattica, di assistenza e di ricerca, favorendo la loro permanenza nelle strutture e negli enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR). In particolare, la Regione finanzia contratti di formazione specialistica aggiuntivi rispetto a quelli statali, allo scopo di incentivare la formazione specialistica dei medici, e provvede a quantificare la spesa del relativo finanziamento per l'intera durata del corso di specializzazione.

L'Assessore prosegue ricordando che l'art. 4 della L.R. n. 6/2020, rubricato "requisiti per l'accesso ai contratti aggiuntivi regionali", prevede, quale condizione di accesso al beneficio, un periodo di residenza nel territorio della Regione Sardegna almeno quinquennale e il non avere già beneficiato di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla Regione ai sensi della legge regionale 31 marzo 1992, n. 5 o della stessa legge regionale 6 marzo 2020, n. 6.

Il medesimo articolo precisa altresì, al comma 2, che il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale, prima dell'immatricolazione presso l'Università, sottoscrive presso l'Assessorato regionale competente in materia di sanità una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, e l'impegno a prestare la propria attività secondo le modalità di cui all'art. 5.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 2/17
DEL 20.01.2022

Il successivo art. 5, comma 1, lett. c), della L.R. n. 6/2020, rubricato "Obblighi dei medici" prevede, tra le altre cose, l'obbligo del medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale di prestare la propria attività lavorativa, per un periodo minimo di almeno tre anni successivi al conseguimento del diploma di specializzazione, nelle strutture pubbliche o convenzionate del Servizio Sanitario Regionale o presso le Università dell'isola. L'Assessore precisa, a tale riguardo, che la norma contiene un refuso, dovuto a un mero errore materiale laddove, al successivo comma 2, parla di "attività lavorativa quinquennale" e non triennale.

Infine, l'art. 6 della L.R. n. 6/2020, rubricato "Inadempimenti agli obblighi dei medici assegnatari di contratti aggiuntivi regionali" prevede due cause di inadempimento del rapporto contrattuale nel caso di rinuncia al corso di studi e successiva stipula di nuovo contratto di formazione specialistica e nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di prestare servizio di cui all'art. 5, comma 1, lett. c). In entrambi i casi la norma prevede che lo specializzando restituisca il 50% di quanto percepito durante l'attività di formazione, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali.

In considerazione di quanto sopra rappresentato, l'Assessore propone pertanto di approvare le indicazioni operative per l'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale n. 6 del 6 marzo 2020 e lo schema di dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, e l'impegno a prestare la propria attività secondo le modalità di cui all'art. 5, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare le Indicazioni operative per l'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 6 marzo 2020, n. 6, di cui all'allegato A alla presente deliberazione;
- di approvare lo schema di dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, e l'impegno a prestare la propria attività secondo le modalità di cui all'art. 5 della legge regionale 6 marzo 2020, n. 6, di cui all'allegato B alla presente deliberazione;
- di trasmettere la presente deliberazione alla competente Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 6 marzo 2020, n. 6.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 2/17
DEL 20.01.2022

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Vicepresidente

Alessandra Zedda



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato A alla Delib.G.R. n. 2/17 del 20.1.2022

Indicazioni operative per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 6/2020.

1) Premessa

Le presenti indicazioni operative sono rivolte ai competenti uffici della Direzione generale della Sanità ai fini della gestione degli adempimenti connessi all'attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 6/2020 in materia di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali.

2) Ambito di applicazione

Le prescrizioni di cui alle presenti indicazioni operative si applicano alla gestione dei contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali concessi, a decorrere dall'A.A. 2019/2020, dalla Regione Autonoma della Sardegna in applicazione della L.R. n. 6/2020.

Sulla base di future disposizioni da adottarsi con legge regionale, le medesime indicazioni operative saranno altresì applicabili agli ulteriori benefici concessi dalla Regione Autonoma della Sardegna per la formazione/specializzazione dei professionisti sanitari (ad es. borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione di area sanitaria non medica, borse di studio per la frequenza del corso di formazione in medicina generale etc.).

3) Art. 4 L.R. n. 6/2020 - Requisiti per l'accesso ai contratti aggiuntivi regionali

L'art. 4 della L.R. n. 6/2020 prevede, quale condizione di accesso al beneficio, oltre all'abilitazione alla professione medica e all'utile collocamento nella graduatoria di cui all'art. 36, comma 1 lett. d), del D.Lgs. n. 368/1999, il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) residenza nel territorio della Regione Sardegna da almeno cinque anni alla data di sottoscrizione del contratto di formazione specialistica;
- 2) non aver già beneficiato di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla Regione ai sensi della legge regionale 31 marzo 1992 n. 5, o ai sensi della legge regionale 6 marzo 2020 n. 6, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata.

A tale riguardo si precisa che, con riferimento al concetto di residenza, si rimanda a quanto previsto dal Codice civile e alle leggi vigenti in materia, mentre per "beneficiari" si intendono non solo coloro che hanno interamente fruito del contratto di formazione specialistica, ma anche coloro che hanno rinunciato al beneficio dopo aver iniziato le attività didattiche o che hanno interrotto le



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

medesime. Elemento dirimente è pertanto l'effettivo inizio della formazione, che determina la maturazione del diritto a percepire i relativi emolumenti, e che preclude il subentro nel contratto, in analogia a quanto previsto per i contratti di formazione specialistica statali.

4) Art. 5 L.R. n. 6/2020 - Obblighi dei medici

L'art. 5, comma 1, lett. c), della L.R. n. 6/2020 prevede l'obbligo del medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale di prestare la propria attività lavorativa, per un periodo minimo di tre anni successivi al conseguimento del diploma di specializzazione, nelle strutture e negli enti pubblici o convenzionati del Servizio sanitario della Regione Autonoma della Sardegna e presso le Università dell'isola qualora l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale lo informi del proprio interesse alla collaborazione entro sessanta giorni dalla comunicazione del conseguimento della specializzazione.

L'obbligo in capo ai beneficiari del contratto aggiuntivo regionale è da intendersi quale impegno a partecipare alle procedure indette dalle Aziende del Servizio Sanitario Regionale della Sardegna, e dalle Università sarde, per il reclutamento di professionisti sanitari che prevedano tra i requisiti per la partecipazione la specializzazione conseguita dal beneficiario, e ad accettare e a svolgere gli incarichi assegnati. Ai fini dell'adempimento di tale obbligo, sono idonee tutte le tipologie di incarico, anche a tempo determinato o con altra forma di contratto flessibile e in convenzione, anche non continuativi, per l'accesso ai quali sia richiesta la specializzazione conseguita mediante il contratto aggiuntivo regionale, per un periodo complessivo di almeno tre anni. Per garantire l'osservanza degli obblighi degli specializzandi assegnatari di contratti aggiuntivi regionali, i competenti uffici regionali effettuano verifiche a campione in una percentuale minima di almeno il 10 per cento.

L'onere informativo in capo alla RAS, concernente l'interesse regionale alla collaborazione dei beneficiari, può essere adempiuto anche attraverso avviso pubblico riferibile a singoli anni accademici e/o a singole specialità da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.), sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e presso gli Ordini professionali di riferimento della regione Sardegna.

5) Art. 6 L.R. n. 6/2020 - Inadempimenti agli obblighi dei medici assegnatari di contratti aggiuntivi regionali

L'art. 6 della L.R. n. 6/2020 prevede due cause di inadempimento del rapporto contrattuale:

- 1) rinuncia anticipata al corso di studi e successiva stipula, nel triennio successivo, di un nuovo contratto di formazione specialistica;
- 2) inadempimento all'obbligo di prestare servizio in Sardegna di cui all'art. 5, comma 1, lett. c).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

In entrambi i casi la norma prevede che lo specializzando restituisca il 50% di quanto percepito durante l'attività di formazione, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo modalità e criteri di gradualità. A tale proposito, con riferimento alle modalità di restituzione delle somme dovute, è consentito all'interessato optare tra la modalità di restituzione in un'unica soluzione ovvero con pagamento rateale secondo i seguenti scaglioni di importo:

- per importi fino a euro 1.000,00: restituzione in un'unica soluzione;
- per importi da euro 1.000,01 a euro 12.000,00: restituzione in 12 rate mensili di pari importo;
- per importi da euro 12.000,01 a euro 24.000,00: restituzione in 24 rate mensili di pari importo;
- per importi superiori a euro 24.000,00: restituzione in 36 rate mensili di pari importo.

Si precisa che il mancato, tardivo o inesatto pagamento anche di una sola rata mensile determinerà la decadenza dal beneficio della rateizzazione e l'obbligo di versare la somma dovuta in un'unica soluzione.

Poiché la Regione Autonoma della Sardegna non intrattiene rapporti finanziari diretti con gli specializzandi beneficiari, ma eroga le risorse per il tramite delle Università presso le quali sono attivate le scuole di specializzazione, la riscossione è demandata agli Atenei presso i quali sono iscritti i beneficiari debitori. Le Università riverteranno nel bilancio regionale le somme riscosse secondo gli ordinari rapporti finanziari in essere con la RAS per la gestione dei contratti di formazione specialistica. Si precisa che la norma prevede la restituzione delle sole somme nette percepite dal beneficiario, pertanto le Università non dovranno attivare procedure di recupero dei contributi versati presso gli enti previdenziali.



Allegato B alla Delib.G.R. n. 2/17 del 20.1.2022

**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE**

Allegato al Contratto di Formazione Specialistica

> Alla Regione Autonoma della
Sardegna
Assessorato dell'Igiene e sanità e
dell'assistenza sociale

e, p.c. > All'Università degli Studi di _____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto/a _____, nato/a a _____, il giorno
_____, residente a _____ in via _____, immatricolato/a in data
_____ al primo anno di corso della scuola di specializzazione in _____
presso l'Università di _____, nell'anno accademico _____, beneficiario/a di un contratto di
formazione specialistica finanziato dalla Regione Sardegna ai sensi della Legge Regionale n. 6 del 6.3.2020,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 per i casi
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- di essere a conoscenza di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 6 del 6.3.2020, ed in particolare dagli articoli 4, 5 e 6;
- di possedere i requisiti per l'accesso ai contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali previsti dall'art. 4 della Legge Regionale n. 6 del 6.3.2020;
- di impegnarsi a prestare la propria attività lavorativa secondo le modalità previste dall'art. 5 della Legge regionale n. 6 del 6.3.2020, per un periodo minimo di almeno tre anni successivi al conseguimento del diploma di specializzazione, nelle strutture e negli enti pubblici o convenzionati del Servizio sanitario della Regione autonoma della Sardegna e/o presso le Università sarde;
- di impegnarsi a restituire il 50 per cento di quanto percepito durante l'attività di formazione, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali, nel caso di inadempimento degli obblighi previsti dall'art. 6 della Legge Regionale n. 6 del 6.3.2020, ovvero:
 - risolva anticipatamente il contratto per rinuncia al corso di studi e stipuli nel triennio successivo un nuovo contratto di formazione specialistica;
 - non adempia agli obblighi di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), della Legge Regionale n. 6 del 6.3.2020.

Luogo e data

Firma dell'interessato/a



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Allegato al Contratto di Formazione Specialistica

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)

Titolare del trattamento

Regione Autonoma della Sardegna, nella persona del Presidente. Su delega del Presidente (Decreto n. 48 del 23 maggio 2018) le funzioni del Titolare sono esercitate, nell'ambito di propria competenza, dal Direttore Generale della Sanità. Titolare delegato: Direttore pro-tempore del Servizio Programmazione sanitaria, economico finanziaria e controllo di gestione (Determinazione del Direttore Generale della Sanità n. 15069/579 del 18/06/2018).

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)

"Unità di progetto Responsabile della protezione dati per il sistema Regione", nella persona del suo Coordinatore. **Sede:** Cagliari - Viale Trieste n. 186 - **Tel.:** 070.606.5735 - **mail:** rpd@regione.sardegna.it - **pec:** rpd@pec.regione.sardegna.it.

Finalità e modalità di trattamento dei dati

I dati forniti, saranno trattati per le finalità istituzionali nell'ambito del finanziamento dei contratti di formazione specialistica, comunicazioni alle aziende sanitarie ed enti del Servizio Sanitario Regionale nonché alle Università.

Il soggetto interessato, in qualsiasi momento, ha diritto:

- di avere **accesso** ai propri dati personali e ottenere l'accesso alle informazioni previste dall'art.15;
- di ottenere la **rettifica** dei dati personali inesatti (art. 16), la totale **cancellazione** (art. 17), la
- **limitazione di trattamento** (art. 18);
- di ottenerne la **comunicazione** prevista dall'art. 19 sull'**obbligo di notifica**;
- alla **portabilità dei dati** (art.20);
- di **opporvi** al trattamento (art. 21);
- di non essere sottoposto a una **decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato**,
- compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo
- significativamente sulla sua persona (art.22);
- di **proporre reclamo** all'autorità di controllo (Garante Privacy).

Modalità di esercizio dei diritti

L'interessato potrà esercitare i propri diritti in qualsiasi momento:

- Inviando una raccomandata A.R. all'indirizzo: Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale – Direzione Generale della Sanità Via Roma, 223;
- Inviando una PEC all'indirizzo: san.dgsan@pec.regione.sardegna.it.

Da "presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it" <presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it>

A "consiglioregionale@pec.crsardegna.it" <consiglioregionale@pec.crsardegna.it>

Cc "san.assessore@pec.regione.sardegna.it" <san.assessore@pec.regione.sardegna.it>

Data lunedì 24 gennaio 2022 - 15:35

Prot. n. 0001159 del 24/01/2022 - 2/17 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione del 20.1.2022 concernente Indicazioni operative per l'attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 della legge regionale 6 marzo 2020 n. 6, recante " Norme in materia di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali". Approvazione preliminare

Si trasmette in allegato la documentazione relativa al protocollo n. 0001159 del 24/01/2022. Il protocollo ha il seguente oggetto: 2/17 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione del 20.1.2022 concernente Indicazioni operative per l'attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 della legge regionale 6 marzo 2020 n. 6, recante " Norme in materia di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali". Approvazione preliminare In allegato al messaggio email è presente il seguente documento principale: 22271421.pdf

Allegato(i)

22271421.pdf (221 KB)

DEL2-17.zip (768 KB)

Segnatura.xml (3 KB)